DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 31

Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26

febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI,

2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando

i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del

principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in

assenza dell'interessato al processo. (16G00039)

Vigente al: 23-3-2016

Capo I   
  
Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26

febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI,

2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando

i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del

principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in

assenza dell'interessato al processo;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per

il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea del 2014 - e in

particolare gli articoli 1 e 18, comma 1, lettera e) della predetta

legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,

n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per

conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del

Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo

e alle procedure di consegna tra Stati membri;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, recante

disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro

2008/909/GAI, relativo alla applicazione del principio del reciproco

riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o

misure privative della liberta' personale, ai fini della loro

esecuzione nella Unione europea;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 10 febbraio 2016;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno

e il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua la decisione quadro 2009/299/GAI del

Consiglio del 26 febbraio 2009, nella parte in cui modifica le

decisioni quadro 2002/584/GAI e 2008/909/GAI, rafforzando i diritti

processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio

del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza

dell'interessato al processo.

Capo II   
  
Disposizioni per l'adeguamento   
dell'ordinamento interno

Art. 2

Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69

1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla

seguente:

«a) quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini

della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, irrogate

mediante decisione pronunciata in absentia, e l'interessato non e'

comparso personalmente nel processo concluso con siffatta decisione,

la corte di appello puo', comunque, dar luogo alla consegna se il

certificato attesta una delle seguenti condizioni:

1) l'interessato e' stato citato tempestivamente e

personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del

luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in

absentia e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto esser

presa anche in absentia;

2) l'interessato, informato del processo a suo carico, e' stato

rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da

un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;

3) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione ed

informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facolta'

di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di

partecipare e che consente il riesame del merito della causa e

l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della

decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non

opporsi a tale decisione, ne' ha chiesto la rinnovazione del processo

o proposto ritualmente appello;

4) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica

della decisione, ma la ricevera' personalmente e senza indugio dopo

la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sara'

espressamente informato dei termini entro i quali potra' esercitare

il diritto a un nuovo processo o la facolta' di dare inizio al

giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che

consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove

prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di

esecuzione.»;

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "decisione quadro"

sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo 2,

paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del

26 febbraio 2009»; conseguentemente l'allegato I al presente decreto

sostituisce il modello richiamato dalla legge 22 aprile 2005, n. 69.

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera n), dopo le parole "decisione

quadro" sono aggiunte le seguenti: «come modificato dall'articolo 5,

paragrafo 2) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del

26 febbraio 2009»; conseguentemente l'allegato II al presente decreto

sostituisce il certificato richiamato dal decreto legislativo 7

settembre 2010, n. 161;

b) all'articolo 13, comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla

seguente:

«i) se l'interessato non e' comparso personalmente al processo

terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato

attesti:

1) che, a tempo debito, e' stato citato personalmente e,

pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o

che ne e' stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi,

idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente,

nonche' che e' stato informato del fatto che una decisione poteva

essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero

2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo,

aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio,

da cui in effetti e' stato assistito in giudizio; ovvero

3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed

essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo

o ad un ricorso in appello con possibilita' di parteciparvi per

ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa

l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non

opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o

presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine

stabilito.».

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto

legislativo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli

affari esteri e della cooperazione

internazionale

Alfano, Ministro dell'interno

Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato I

(di cui all'articolo 2, comma 1, lett.b))

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

(articolo 3, comma 1, lett. a))

Parte di provvedimento in formato grafico